## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI 16 APRILE 2025

| | | Pres. | entra ore | esce ore | rientra ore | Ass. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avv. **Sergio Paparo** | Presidente | X | | | | |
| Avv. **Cosimo Papini** | Consigliere Segretario | X | | | | |
| Avv. **Salvatore Medaglia** | Consigliere Tesoriere | X | | | | |
| Avv. **Gaetano Viciconte** | Vice Presidente | X | | | | |
| Avv. **Giuseppina Abbate** | Consigliere | X | | | | |
| Avv. **Francesca Barbolini** | Consigliere | | 17,23 | | | |
| Avv. **Tommaso Bendinelli** | Consigliere | X | | | | |
| Avv. **Gabriele Bonafede** | Consigliere | X | | | | |
| Avv. **Laura Capacci** | Consigliere | X | | 17,16 | 17,19 | |
| Avv. **Silvia Cocchi** | Consigliere | | | | | X |
| Avv. **Jacopo De Fabritiis** | Consigliere | X | | 16,30 | 15,49 | |
| Avv. **Francesco Facchini** | Consigliere | X | | | | |
| Avv. **Edoardo Magnini** | Consigliere | X | | | | |
| Avv. **Carlotta Mainiero** | Consigliere | X | | | | |
| Avv. **Paola Pasquinuzzi** | Consigliere | X | | | | |
| Avv. **Marco Passagnoli** | Consigliere | X | | | | |
| Avv. **Chiara Pescatori** | Consigliere | | | | | |
| Avv. **Andrea Pesci** | Consigliere | X | | 17,15 | | |
| Avv. **Carlo Poli** | Consigliere | X | | 17,22 | | |
| Avv. **Laura Ristori** | Consigliere | X | | | | |
| Avv. **Enrico Zurli** | Consigliere | | | | | X |

L'adunanza (convocata con mail prot. n. 5289/2025), si apre alle ore 15,00.

Il verbale dell'adunanza del 09.04.2025 (caricato sulla piattaforma OneDrive dal giorno 14.04.25) viene approvato alle ore 15,39 esclusivamente dai Consiglieri presenti sia alla suddetta adunanza sia a quella odierna.

Sono state adottate n. 11 delibere delle quali è disposta la pubblicazione sul sito internet, con esclusione delle delibere nn. 1 e 2 perché contenenti dati personali e/o sensibili.

L'adunanza termina alle ore 17,45.

**Il Consigliere Segretario**

**Il Presidente**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE**

**VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 16 APRILE 2025**

**DELIBERA n. 3**

**CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO**
**PROTOCOLLO GESTIONE UDIENZE**

Il Consiglio su relazione del Vice Presidente Viciconte,

richiamata la delibera n. 8 del 12 febbraio 2025 e preso atto dei chiarimenti intercorsi con il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana,

DELIBERA

di approvare il testo definitivo del Protocollo sulla Gestione del Procedimento nella Corte di Giustizia Tributaria di 2. Grado della Toscana (all. 1), autorizzando il Presidente o un suo delegato alla sottoscrizione dello stesso.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,47.

**Il Consigliere Segretario**

**Il Presidente**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE**

**VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 16 APRILE 2025**

**DELIBERA n. 4**

**SPORTELLO DEL CITTADINO - PROTOCOLLO ORDINE AVVOCATI – COMUNE DI EMPOLI**

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Pescatori,

premesso che:

- la convenzione per la gestione dello sportello del cittadino sottoscritta in data 08.04.2022 dal Consiglio dell'Ordine e dal Comune di Empoli prevede all'art. 7 sia rinnovata di anno in anno fino al massimo di tre anni e quindi non sono possibili ulteriori proroghe;

- il Comune di Empoli con comunicazione del 02.04.2025 ha richiesto di sottoscrivere un nuovo protocollo per la prosecuzione del servizio dello sportello (prot. 4724);

- che il Consiglio condivide la volontà del Comune di Empoli di mantenere il servizio "sportello gratuito di orientamento ed informazione legale al cittadino", all'interno degli spazi concessi gratuitamente all'Ordine degli Avvocati nei locali del Giudice di Pace di Empoli;

tutto ciò premesso

**DELIBERA**

di approvare la nuova convenzione di cui all'allegato 1 alla presente delibera.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni al Comune di Empoli necessarie per il perfezionamento della convenzione.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 16,37.

Se ne dispone la pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.

**Il Consigliere Segretario** **Il Presidente**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE**

**VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 16 APRILE 2025**

**DELIBERA n. 5**

**MOVIMENTO FORENSE - RICHIESTA PATROCINIO**

Il Consiglio,

- esaminata la richiesta di patrocinio dell'Ordine presentata dal Movimento Forense (prot.nr. 5338), per la tavola rotonda organizzata in collaborazione con la Fondazione per la Formazione Forense dal titolo "Verso il XXXVI Congresso Nazionale Forense. Con una nuova Legge Professionale?" che si svolgerà il giorno 16 maggio 2025;
- considerata la rispondenza dell'iniziativa agli scopi istituzionali dell'Ordine, ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. c) del Regolamento del Consiglio approvato con delibera n. 2 del 1 giugno 2016;

DELIBERA

di concedere il patrocinio ed il logo dell'Ordine e di autorizzare l'indicazione del titolo Consigliere nella locandina dell'Avv. Salvatore Medaglia.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore16,38.

**Il Consigliere Segretario**

**Il Presidente**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE**

**VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 16 APRILE 2025**

**DELIBERA n. 6**

**ASSOCIAZIONE INSIEME – ARTICOLO 24 - RICHIESTA PATROCINIO**

Il Consiglio,

- esaminata la richiesta di patrocinio dell'Ordine presentata dall' Associazione Insieme e Articolo 24 (prot.nr. 5402), per l'incontro di studio organizzato in condivisione con la Fondazione per la Formazione Forense dal titolo "Facciamo il punto su: il caso Diciotti" che si svolgerà il giorno 3 giugno 2025;
- considerata la rispondenza dell'iniziativa agli scopi istituzionali dell'Ordine, ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. c) del Regolamento del Consiglio approvato con delibera n. 2 del 1 giugno 2016;

DELIBERA

di concedere il patrocinio ed il logo dell'Ordine.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore16,42.

**Il Consigliere Segretario**

**Il Presidente**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE**

**VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 16 APRILE 2025**

**DELIBERA n. 7**

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRNZE DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE - RICHIESTA PATROCINIO**

Il Consiglio,

- esaminata la richiesta di patrocinio dell'Ordine presentata dall'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Giuridiche (prot.nr. 5412), per il convegno di studio organizzato in condivisione con la Fondazione per la Formazione Forense dal titolo "Sport e tutela della salute" che si svolgerà il giorno 20 maggio 2025;
- considerata la rispondenza dell'iniziativa agli scopi istituzionali dell'Ordine, ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. c) del Regolamento del Consiglio approvato con delibera n. 2 del 1 giugno 2016;

DELIBERA

di concedere il patrocinio ed il logo dell'Ordine.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 16,43.

**Il Consigliere Segretario**

**Il Presidente**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE**

**VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 16 APRILE 2025**

**DELIBERA n. 8**

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRNZE DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE - RICHIESTA PATROCINIO**

Il Consiglio,

- esaminata la richiesta di patrocinio dell'Ordine presentata dall'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Giuridiche (prot.nr. 5412), per il convegno di studio organizzato in condivisione con la Fondazione per la Formazione Forense dal titolo "Il contenzioso climatico tra questioni di ammissibilità e prova" che si svolgerà il giorno 12 giugno 2025;
- considerata la rispondenza dell'iniziativa agli scopi istituzionali dell'Ordine, ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. c) del Regolamento del Consiglio approvato con delibera n. 2 del 1 giugno 2016;

DELIBERA

di concedere il patrocinio ed il logo dell'Ordine.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 16,44.

**Il Consigliere Segretario**

**Il Presidente**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE**

**VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 16 APRILE 2025**

**DELIBERA n. 9**

**PARERE RICHIESTO DA AVV. K. R.**
**in merito alla possibilità per l'avvocato che abbia ricevuto procura ad agire da entrambi gli ex conviventi di agire contro uno dei due ex clienti**

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori,

premesso:

- che con comunicazione del 2 aprile 2025 (prot. n. 4820) l'Avv. K. R. ha chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;

- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;

- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

**DELIBERA**

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente dell'Ordine degli avvocati di Firenze.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 16,48.

**Il Consigliere Segretario**

**Il Presidente**

Firenze 16 aprile 2025

**Richiesta parere**

**1. Quesito.** Con richiesta inviata il 2 aprile 2025 è stato formulato il seguente quesito: *"Davanti al Tribunale per i Minorenni viene instaurato un procedimento ex art 333 c.c. contro due genitori ex conviventi Tizio e Caia nell'interesse dei figli minori.*

*Tizio e Caia ricevono la notifica del procedimento fuori dai termini indicati dal giudice e si rivolgono al mio studio legale descrivendo una situazione tra loro oggi idilliaca, ma dal passato turbolento e mi fanno notare che pur non vivendo insieme, mantengono la stessa residenza.*

*Deposito una richiesta di accesso agli atti presentando la procura di entrambi e questa mi viene concessa alla vigilia dell'udienza, fuori dal termine per costituirmi. Visto che il termine di cos tuzione stava scadendo e l'accesso al fascicolo non mi veniva concesso, decido di depositare un a o, sempre con la procura di entrambi, in cui prendevo posizione in termini generici visto che non conoscevo gli a di causa e chiedendo la rimessione in termini.*

*All'udienza veniva ascoltata l'assistente sociale che rappresentava una realtà diversa da quella che mi era stata descritta e veniva concessa la rimessione in termini da me richiesta, soprattutto perché, secondo me, alla luce della lettura degli atti, emergeva che le loro posizioni sarebbero state meglio difese da più avvocati di difesa: vi era la necessità di tenere distinte le posizioni dei genitori che avevano un obie vo e un interesse comune, ma un trascorso da tenere ben distinto.*

*A questo punto mi chiedo se rinunciando alla difesa di Caia posso continuare a difendere Tizio".*

* * * *

**2.** Vengono in rilievo gli artt. 68, 38 e 42 del Codice deontologico forense (c.d.f.).

Stabilisce l'art 68 del c.d.f. (*Assunzione di incarichi contro una parte già assistita*) che:

*"1. L'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.*

*2. L'avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza.*

*3. In ogni caso, è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito.*

*4. L'avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi.*

*6. La violazione dei divieti di cui al comma 1 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni."*

* * *

In una recente decisione, peraltro assolutamente conforme a una sua giurisprudenza costante, il C.N.F. ha stabilito che: *"[l]'art. 68 cdf vieta -senza limiti temporali- al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l'altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d'interessi, non richiedendosi specificatamente l'utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l'attività nella più ampia definizione di assistenza, per l'integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l'incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio. In particolare, mentre il comma 2 attiene alle ipotesi di assunzione di incarico professionale contro una qualsiasi parte già assistita purché il nuovo incarico «non sia estraneo», il comma 4 si riferisce al divieto di assumere incarichi in favore di uno dei coniugi contro l'altro, rendendo irrilevante il fatto che il nuovo incarico sia estraneo o meno al precedente. È pertanto censurabile l'avvocato che assume un incarico in favore di un coniuge contro l'altro con riferimento – non ad una qualsiasi causa – ma ad una causa collegata a quella per cui aveva prestato assistenza in precedenza ad entrambi"* (così C.N.F , sentenza n. 307 del 23 luglio 2024, nello stesso senso, per tutte, C.N.F., sentenza n. 309 del 23 luglio 2024; C.N.F. , sentenza n. 261 del 14 giugno 2024). Come chiarito, il divieto vale anche quando l'avvocato si sia limitato a svolgere attività stragiudiziale stante il rischio inevitabile che egli possa comunque utilizzare informazioni acquisite durante gli incontri avuti con entrambi gli ex coniugi o ex conviventi (in questo senso cfr. C.N.F. sentenza del 28 dicembre 2015, n. 226).

Qualunque sia l'attività svolta dall'avvocato a favore di entrambi gli ex conviventi è in violazione dell'art. 68 c.d.f. l'assunzione del mandato a favore di uno solo dei due contro l'altro, a prescindere dal tempo trascorso.

* * *

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l'obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

* * *

Con i migliori saluti.

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE**

**VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 16 APRILE 2025**

**DELIBERA n. 10**

**CONSULTA DELLE PROFESSIONI**
**ATTO COSTITUTIVO E STATUTO**

Il Consiglio, su relazione e proposta del Presidente Sergio Paparo,

condividendo la proposta di "stabilizzare" il dialogo fra gli organismi di rappresentanza delle professioni intellettuali, che da mesi si confrontano e si coordinano, dando veste giuridica alla attuale "consulta delle professioni";

condividendo altresì la bozza di atto costitutivo e di statuto del COMITATO ORDINI PROFESSIONALI, di cui all'allegato n. 1;

tutto ciò premesso

**DELIBERA**

di approvare il testo dell'atto costitutivo e dello statuto (all. 1) dando mandato al Presidente di concordare con gli altri organismi istituzionali aderenti quanto necessario per procedere alla formalizzazione.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 17,18.

**Il Consigliere Segretario**

**Il Presidente**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE**

**VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 16 APRILE 2025**

**DELIBERA n. 11**

**ESAME PROVVEDIMENTI CDD**

Il Consiglio, ai sensi del Regolamento per l'esercizio della facoltà di impugnazione dei provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina, adottato con delibera n. 1 del 14.02.2018:

- udita la relazione del Consigliere incaricato dell'esame dei provvedimenti emessi nei procedimenti di cui alla tabella che segue:

| anno | R.R. | Relatori | note | ore |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | ~~PESCI ANDREA~~ anzi PASSAGNOLI MARCO | Con astensione Facchini | 17,30 |
| 2024 | 169 | PASSAGNOLI MARCO | | 17,25 |
| 2023 | 43 | PAPARO SERGIO | | 17,28 |
| 2024 | 162 | VICICONTE GAETANO | | 17,21 |

- ritenute corrette e condivisibili le motivazioni espresse dal Consiglio Distrettuale di Disciplina per ciascuno dei provvedimenti,

DELIBERA

di non impugnare innanzi al Consiglio Nazionale Forense il suddetto provvedimento del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti.

La presente delibera è stata chiusa alle ore 17,30.

**Il Consigliere Segretario**

**Il Presidente**